

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: ID.2023_067 - PNRR M4.C1.I3.3 Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU - SER.23.06 - Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di progettista e direttore operativo antincendio (DM 16/02/1982) - CIG 993398361A;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Paolo Sinisi, nato [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance;

E

L'Arch. Angela Zattera (C.F. [REDACTED], P.IVA 03300430109), nata a Monterosso al Mare (SP) il 03.07.1959, avente sede legale in Genova, Via Luccoli 30/11, 16123, di seguito denominata anche "Affidatario";

ambidue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura nr. 171395787 sulla piattaforma telematica Sintel, l'Amministrazione ha disposto, con Atto Dirigenziale della Direzione Sviluppo economico e provveditorato nr. 1625 del 24.07.2023, l'affidamento diretto della commessa ID.2023_067 - PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu - SER.23.06 - Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di progettista e direttore operativo antincendio (DM 16/02/1982) - CIG 993398361A;
- le verifiche sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 hanno dato esito positivo;
- il Responsabile del procedimento di acquisto è la Dott.ssa Federica Marchese;
- il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Cristina Gandolfo;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'Arch. Angela Zattera ha presentato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 garanzia fideiussoria n. 0691429452 rilasciata il 28.08.2023 da H.D.I. Assicurazioni S.p.a. per una somma garantita pari a € 7.800,00, giuste le riduzioni di legge;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'Amministrazione affida all'Arch. Angela Zattera (C.F. ZTTNGL59L43F609R, P.IVA 03300430109) l'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di progettista e direttore operativo antincendio (DM 16/02/1982) - CIG 993398361A.

Il presente Accordo Quadro definisce le condizioni generali per la successiva stipula di Contratti Derivati. Conseguentemente, con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si obbliga ad assumere tutti i servizi che saranno successivamente richiesti in base all'Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste e alle condizioni di cui al presente Contratto e sulla base delle informazioni contenute nei documenti:

- Accordo quadro;
- Relazione generale;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 2 - Valore dell'Accordo Quadro

Il valore dell'Accordo Quadro, al netto degli oneri fiscali, è pari a € 135.200#, e rappresenta l'importo massimo raggiungibile con la stipula dei singoli Contratti Derivati.

L'importo degli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è pari a € 0,00.

L'importo contrattuale è finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

Il valore dell'Accordo Quadro è puramente stimato, e tale stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per la Stazione Appaltante, per cui l'Affidatario nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Il corrispettivo dei singoli Contratti Derivati è determinato con le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, e verrà applicato il ribasso offerto in sede di presentazione del preventivo, pari al 25,00%. Tale ribasso percentuale, infatti, non è applicato all'importo dell'Accordo Quadro ma viene utilizzato per ribassare la parcella di ogni singolo contratto derivato, calcolata mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii ai fini della definizione del corrispettivo.

Nei provvedimenti di attivazione dei Contratti Derivati dovranno essere considerati gli oneri previdenziali e fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, salvo l'anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, ha validità 48 mesi. Il termine è ridotto al 30 giugno 2026 solo per gli interventi finanziati con risorse PNRR, in considerazione delle tempistiche fissate per l'ultimazione degli interventi previsti dai Piani Nazionali, fatta salva ogni eventuale e successiva proroga di tale termine stabilita dall'Unione Europea.

In ogni caso, in ottemperanza all'art. 54 del D.lgs. 50/2016, la durata non potrà superare i 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

Oltre la scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro non potranno più essere attivati Contratti Derivati.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto l'Affidatario è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di

Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Articolo 4 - Attivazione Contratti Derivati

Il processo di attivazione e stipulazione dei Contratti Derivati è disciplinato dall'art. 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, al quale le parti rinviano.

Articolo 5 - Contabilità pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

La contabilizzazione e le tempistiche di pagamento è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 5.01 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, corrisponde all'Affidatario l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale del singolo Contratto Derivato entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione coincidente con la comunicazione formale di avvio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

Compenso, sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, per la progettazione antincendio

- 90% alla consegna del progetto antincendio del singolo intervento;
- il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto ovvero dell'ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni.

Compenso, sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, per il servizio di Direttore Operativo Antincendio

- 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori del singolo intervento;
- 10% a saldo a seguito di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio: Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La fattura deve altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Affidatario i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La dicitura da inserire in oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- CUP;
- CIG.

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contrattanti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Affidatario è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al periodo precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso."

Articolo 6 - Subappalto

L' Affidatario, ai sensi dell'aer.31 comma 8 del DL 50/16, può avvalersi del subappalto esclusivamente per:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
- sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
- la sola redazione grafica degli elaborati progettuali
- attività di consulenza specialistica, rimanendo ferma la responsabilità dell'Affidatario anche ai fini di tali attività, inerenti ai settori:
 - energetico;
 - ambientale;
 - acustico;
 - altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze;

Il subappalto può essere richiesto all'Amministrazione nell'esecuzione del contratto sempreché l'Affidatario abbia dichiarato in sede di preventivo di volersi avvalere di tale facoltà.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nella richiesta di preventivo. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

L'Affidatario ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per l'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri imposti per legge e quelli già previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, in particolare: l'Affidatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, e si impegna a:

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e qualificazione dell'edilizia scolastica" Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
- b) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile

oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Affidatario.

Articolo 8 - Garanzie definitiva sull'Accordo Quadro

L'Affidatario s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva di cui in premessa, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, nella misura del 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

Articolo 9 - Garanzia definitiva sui Contratti Derivati

L'Affidatario s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari all'80% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Affidatario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.

Articolo 10 - Polizze assicurative

Sono ad esclusivo carico dell'Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

Di conseguenza, l'Affidatario dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa:

1. R.C.T. – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore ad € 1.500.000;
2. R.C. professionale – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore a € 500.000;

L'Affidatario è altresì responsabile, nei confronti di propri soci o collaboratori, in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto Derivato.

Articolo 11 - Risoluzione

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione e cessione, anche parziale, del contratto;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti Derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12 - Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, potrà essere avviata nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto dell'Affidatario la sottoscrizione di un Contratto Derivato;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti Derivati attivi (20% per interventi PNRR);
- in caso di risoluzione di Contratti Derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell'Accordo Quadro;
- in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Affidatario.

Articolo 13 - Penali

L'Affidatario, in base al cronoprogramma dello specifico intervento del Contratto Derivato ed alle disposizioni del RUP a riguardo della calendarizzazione delle attività, è soggetto al pagamento delle penali pari allo 1 per mille nei seguenti casi:

- 1) Per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna degli elaborati progettuali;

- 2) Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle certificazioni/asseverazioni;
- 3) Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di sopralluoghi/attività calendarizzate.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'importo del contratto derivato.

Per gli interventi PNRR, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica in ogni caso il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2026, salvo l'eventuale differimento previsto all'art. 4 dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con aggravio di spese a suo carico, derivanti dalla mancata o ritardata emissione del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

L'Accordo Quadro ed i Contratti Derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Affidatario è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 15 - Clausole di legalità

L'Affidatario si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le

forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 17 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 18 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso, conservata agli atti.

Contrassegni telematici nr. 1220284444257 e nr. 1220284444246 del 25.07.2023 e contrassegni telematici n. 1220522356917 e 1220522356928 del 18.08.2023

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nella documentazione contrattuale.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA:

Dott. Paolo Sinisi

(Direttore della Direzione Scuole e Governance)

L'AFFIDATARIO:

Arch. Angela Zattera